

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2000

che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione

[notificata con il numero C(2000) 133]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/147/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare gli articoli 3, 6 e 20,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 89/106/CEE per tenere conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione esistenti a livello nazionale, regionale o locale, ciascun requisito essenziale può determinare la fissazione di classi nei documenti interpretativi. Detti documenti sono stati pubblicati nella «Comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE⁽³⁾».
- (2) Il punto 4.2.1 del documento interpretativo n. 2 giustifica l'esigenza di fissare diversi livelli del requisito essenziale che possono dipendere dal tipo, uso e ubicazione delle opere di costruzione, dalla loro configurazione e dalla disponibilità di impianti di emergenza.
- (3) Il punto 2.2 del documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure tra loro correlate per soddisfare il requisito essenziale «sicurezza in caso di incendio». Tali misure contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio che può essere sviluppata con modalità diverse dagli Stati membri.

- (4) Il punto 4.2.3.3 del documento interpretativo n. 2 individua una di queste misure adottate negli Stati membri. Tale misura concerne la limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale d'origine (o in un dato punto), grazie alla riduzione del contributo dei prodotti da costruzione al pieno sviluppo di un incendio.
- (5) La definizione delle classi del requisito essenziale dipende in parte dall'entità di tale riduzione.
- (6) L'entità della riduzione può essere espressa solo in funzione dei diversi livelli di reazione all'azione dell'incendio dei prodotti nelle loro condizioni di applicazione finale.
- (7) Il punto 4.3.1.1 del documento interpretativo n. 2 precisa che per poter valutare la reazione all'azione dell'incendio dei prodotti sarà elaborata una soluzione armonizzata basata su prove su scala reale o su piccola scala correlate agli scenari reali d'incendio.
- (8) La soluzione armonizzata rientra in un sistema di classi che non è incluso nel documento interpretativo.
- (9) Il sistema di classi selezionato a tale fine fa riferimento a una serie di metodi di prova già noti agli organismi europei di normalizzazione.
- (10) Nella decisione 94/611/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione⁽⁴⁾, che ha definito il sistema di classi, non sono state indicate le soglie delle classi B, C e D perché a quell'epoca la prova dell'incendio di singoli oggetti («Single Burning Item» — SBI) non era stata sufficientemente sviluppata.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 241 del 16.9.1994, pag. 25.

- (11) I dati necessari sono ora disponibili e la decisione 94/611/CE deve essere sostituita da una nuova decisione che includa le soglie delle classi e alcuni adeguamenti al progresso tecnico. Una procedura di classificazione che preveda prove alternative dovrà essere definita organicamente in una prossima norma europea sulla base di un accordo tra la Commissione e gli Stati membri, consultando il CEN/Cenelec e l'EOTA.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Quando la condizione di uso finale di un prodotto da costruzione è tale da contribuire alla generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale d'origine (oppure in un'area definita), il prodotto va classificato in base alle sue reazioni all'azione dell'incendio, a norma del sistema di classificazione di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato.

2. I prodotti sono considerati in relazione alle loro condizioni di applicazione finale.

Se la classificazione basata sulle prove normalizzate e sui criteri elencati alle tabelle 1 e 2 dell'allegato si rivela inadeguata, si possono definire uno o più scenari di riferimento (prove in scala rappresentative che riproducano uno o più scenari di rischio) secondo una procedura di classificazione che preveda prove alternative.

Articolo 2

La decisione 94/611/CE è abrogata.

I riferimenti fatti alla decisione abrogata s'intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Simboli ⁽¹⁾

ΔT	Aumento di temperatura
Δm	Perdita di massa
t_f	Durata dell'incendio
PCS	Potenziale calorifico lordo
FIGRA	Tasso di incremento dell'incendio
THR_{600s}	Rilascio totale di calore
LFS	Propagazione laterale del fuoco
SMOGRA	Tasso di incremento del fumo
TSP_{600s}	Produzione totale di fumo
F_s	Propagazione del fuoco

Definizioni

«Materiale»: una singola sostanza di base o una miscela di sostanze uniformemente distribuite, ad esempio metallo, pietra, legno, calcestruzzo, lana di roccia con leganti uniformemente distribuiti, polimeri.

«Prodotto omogeneo»: un prodotto che consiste di un unico materiale e che presenta a tutti i livelli densità e composizione uniformi.

«Prodotto non omogeneo»: un prodotto che non possiede i requisiti dei prodotti omogenei. Esso si compone di uno o più componenti sostanziali e/o non sostanziali.

«Componente sostanziale»: un materiale che costituisce un elemento significativo nella composizione di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area $\geq 1,0 \text{ kg/m}^2$ o spessore $\geq 1,0 \text{ mm}$ è considerato un componente sostanziale.

«Componente non sostanziale»: un materiale che non costituisce una parte significativa di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area $< 1,0 \text{ kg/m}^2$ o spessore $< 1,0 \text{ mm}$ è considerato un componente non sostanziale.

Due o più rivestimenti non sostanziali adiacenti (ovvero non separati da alcun componente sostanziale) sono considerati come un componente non sostanziale e, pertanto, devono soddisfare in toto i requisiti previsti per i rivestimenti che sono componenti non sostanziali.

Tra i componenti non sostanziali si distingue tra componenti non sostanziali interni e componenti non sostanziali esterni, definiti come segue:

«Componente non sostanziale interno»: un componente non sostanziale che è rivestito su ambedue i lati da almeno un componente sostanziale.

«Componente non sostanziale esterno»: un componente non sostanziale che non è rivestito su un lato da un componente sostanziale.

Tabella 1

CLASSI DI REAZIONE ALL'AZIONE DELL'INCENDIO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE AD ECCEZIONE DEI PAVIMENTI (*)

Classe	Metodo(i) di prova	Criteri di classificazione	Classificazione aggiuntiva
A1	EN ISO 1182 ⁽¹⁾ ; e	$\Delta T \leq 30 \text{ °C}$; e $\Delta m \leq 50 \%$ e $t_f = 0$ (cioè incendio non persistente)	—
	EN ISO 1716	$PCS \leq 2,0 \text{ MJ.kg}^{-1}$ ⁽¹⁾ ; e $PCS \leq 2,0 \text{ MJ.kg}^{-1}$ ⁽²⁾ ^(2a) ; e $PCS \leq 1,4 \text{ MJ.m}^{-2}$ ⁽³⁾ ; e $PCS \leq 2,0 \text{ MJ.kg}^{-1}$ ⁽⁴⁾	—

⁽¹⁾ Le caratteristiche sono definite con riferimento al metodo di prova adeguato.

Classe	Metodo(i) di prova	Criteri di classificazione	Classificazione aggiuntiva
A2	EN ISO 1182 (1); o	$\Delta T \leq 50 \text{ }^\circ\text{C}$; e $\Delta m \leq 50 \%$; e $t_f \leq 20\text{s}$	—
	EN ISO 1716; e	$\text{PCS} \leq 3,0 \text{ MJ.kg}^{-1}$ (1); e $\text{PCS} \leq 4,0 \text{ MJ.m}^{-2}$ (2) $\text{PCS} \leq 4,0 \text{ MJ.m}^{-2}$ (3) $\text{PCS} \leq 3,0 \text{ MJ.kg}^{-1}$ (4)	—
	EN 13823 (SBI)	$\text{FIGRA} \leq 120 \text{ W.s}^{-1}$; e $\text{LFS} < \text{margine del campione}$; e $\text{THR}_{600\text{s}} \leq 7,5 \text{ MJ}$	Produzione di fumo (5); e Gocce/particelle ardenti (6)
B	EN 13823 (SBI); e	$\text{FIGRA} \leq 120 \text{ W.s}^{-1}$; e $\text{LFS} < \text{margine del campione}$; e $\text{THR}_{600\text{s}} \leq 7,5 \text{ MJ}$	Produzione di fumo (5); e Gocce/particelle ardenti (6)
	EN ISO 11925-2 (8): Esposizione = 30s	$F_s \leq 150 \text{ mm}$ entro 60s	
C	EN 13823 (SBI); e	$\text{FIGRA} \leq 250 \text{ W.s}^{-1}$; e $\text{LFS} < \text{margine del campione}$; e $\text{THR}_{600\text{s}} \leq 15 \text{ MJ}$	Produzione di fumo (5); e Gocce/particelle ardenti (6)
	EN ISO 11925-2 (8): Esposizione = 30s	$F_s \leq 150 \text{ mm}$ entro 60s	
D	EN 13823 (SBI); e	$\text{FIGRA} \leq 750 \text{ W.s}^{-1}$	Produzione di fumo (5); e Gocce/particelle ardenti (6)
	EN ISO 11925-2 (8): Esposizione = 30s	$F_s \leq 150 \text{ mm}$ entro 60s	
E	EN ISO 11925-2 (8): Esposizione = 15s	$F_s \leq 150 \text{ mm}$ entro 20s	Gocce/particelle ardenti (7)
F	Reazione non determinata		

(*) Il trattamento di alcuni gruppi di prodotti (ad esempio, tubi, condotte, cavi) è in corso di revisione e potrebbe richiedere una modifica della presente decisione.

(1) Per i prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei.

(2) Per qualsiasi componente esterno non sostanziale di prodotti non omogenei.

(2a) Alternativamente, qualsiasi componente esterno non sostanziale avente un $\text{PCS} \leq 2,0 \text{ MJ.m}^{-2}$, purché il prodotto soddisfi i seguenti criteri di EN 13823 (SBI): $\text{FIGRA} \leq 20 \text{ W.s}^{-1}$; e $\text{LFS} < \text{margine del campione}$; e $\text{THR}_{600\text{s}} \leq 4,0 \text{ MJ}$; e s1; e d0.

(3) Per qualsiasi componente interno non sostanziale di prodotti non omogenei.

(4) Per il prodotto nel suo insieme.

(5) s1 = $\text{SMOGR}_A \leq 30\text{m}^2.\text{s}^{-2}$ e $\text{TSP}_{600\text{s}} \leq 50\text{m}^2$; s2 = $\text{SMOGR}_A \leq 180\text{m}^2.\text{s}^{-2}$ e $\text{TSP}_{600\text{s}} \leq 200\text{m}^2$; s3 = non s1 o s2.

(6) d0 = assenza di gocce/particelle ardenti in EN 13823 (SBI) entro 600s; d1 = assenza di gocce/particelle ardenti di durata superiore a 10s in EN 13823 (SBI) entro 600s; d2 = non d0 o d1; la combustione della carta in EN ISO 11925-2 dà luogo a una classificazione in d2.

(7) Superamento della prova = assenza di combustione della carta (non classificato). Mancato superamento della prova = combustione della carta (classificato in d2).

(8) Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato alle condizioni finali di applicazione del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).

Tabella 2

CLASSI DI REAZIONE ALL'AZIONE DELL'INCENDIO PER I PAVIMENTI

Classe	Metodo(i) di prova	Criteri di classificazione	Classificazione aggiuntiva
A1 _{FL}	EN ISO 1182 ⁽¹⁾ ; e	$\Delta T \leq 30 \text{ }^\circ\text{C}$; e $\Delta m \leq 50 \%$; e $t_f = 0$ (cioè incendio non continuo)	—
	EN ISO 1716	$PCS \leq 2,0 \text{ MJ.kg}^{-1}$ ⁽¹⁾ ; e $PCS \leq 2,0 \text{ MJ.kg}^{-1}$ ⁽²⁾ $PCS \leq 1,4 \text{ MJ.m}^{-2}$ ⁽³⁾ $PCS \leq 2,0 \text{ MJ.kg}^{-1}$ ⁽⁴⁾	—
A2 _{FL}	EN ISO 1182 ⁽¹⁾ ; o	$\Delta T \leq 50 \text{ }^\circ\text{C}$; e $\Delta m \leq 50 \%$; e $t_f \leq 20\text{s}$	—
	EN ISO 1716; e e	$PCS \leq 3,0 \text{ MJ.kg}^{-1}$ ⁽¹⁾ ; e $PCS \leq 4,0 \text{ MJ.m}^{-2}$ ⁽²⁾ $PCS \leq 4,0 \text{ MJ.m}^{-2}$ ⁽³⁾ $PCS \leq 3,0 \text{ MJ.kg}^{-1}$ ⁽⁴⁾	—
	EN ISO 9239-1 ⁽⁵⁾	Flusso critico ⁽⁶⁾ $\geq 8,0 \text{ kW.m}^{-2}$	Produzione di fumo ⁽⁷⁾
B _{FL}	EN ISO 9239-1 ⁽⁵⁾ e	Flusso critico ⁽⁶⁾ $\geq 8,0 \text{ kW.m}^{-2}$ $F_s \leq 150 \text{ mm}$ entro 20 secondi	Produzione di fumo ⁽⁷⁾
	EN ISO 11925-2 ⁽⁸⁾ Esposizione = 15 s	$F_s \leq 150 \text{ mm}$ entro 20s	
C _{FL}	EN ISO 9239-1 ⁽⁵⁾ e	Flusso critico ⁽⁶⁾ $\geq 4,5 \text{ kW.m}^{-2}$	Produzione di fumo ⁽⁷⁾
	EN ISO 11925-2 ⁽⁸⁾ Esposizione = 15 s	$F_s \leq 150 \text{ mm}$ entro 20 secondi	
D _{FL}	EN ISO 9239-1 ⁽⁵⁾ e	Flusso critico ⁽⁶⁾ $\geq 3,0 \text{ kW.m}^{-2}$;	Produzione di fumo ⁽⁷⁾
	EN ISO 11925-2 ⁽⁸⁾ Esposizione = 15 s	$F_s \leq 150 \text{ mm}$ entro 20 secondi	
E _{FL}	EN ISO 11925-2 ⁽⁸⁾ Esposizione = 15 s	$F_s \leq 150 \text{ mm}$ entro 20 secondi	
F _{FL}	Reazioni non determinate		

⁽¹⁾ Per prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei.⁽²⁾ Per qualsiasi componente esterno non sostanziale di prodotti non omogenei.⁽³⁾ Per qualsiasi componente interno non sostanziale di prodotti non omogenei.⁽⁴⁾ Per il prodotto nel suo insieme.⁽⁵⁾ Durata della prova = 30 minuti.⁽⁶⁾ Per flusso critico si intende il flusso radiante che determina lo spegnimento della fiamma o il flusso radiante dopo una prova di 30 minuti, a seconda di quale sia il minore (cioè il flusso corrispondente alla maggiore ampiezza di propagazione del fuoco).⁽⁷⁾ s1 = Fumo $\leq 750 \%$.min; s2 = non s1.⁽⁸⁾ Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato alle condizioni finali di applicazione del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).